Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1962, n. 226.

Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta ».

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 40, è aggiunto il seguente comma:

« Le pubbliche Amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dello articolo 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente lo ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente ».

L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

Art. 108. — « Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.

I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione ».

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

Art. 128. — « Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio.

Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:

a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento è fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria *B*, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;

b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento è fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera *a*) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.

Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi esclusi i contributi previsti dall'articolo 83, lettera *e*), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.

Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate.

Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273 ».

L'articolo 255 è sostituito dal seguente:

Art. 255. — « Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche Amministrazioni.

In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500 ».

Art. 2.

Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono contributi o premi ad imprese commerciali non possono procedere alla erogazione delle somme dovute se non

risulta dimostrato che le imprese hanno operato le ritenute prescritte dai commi primo e secondo dell'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme corrisposte nello svolgimento della specifica attività alla quale si riferisce il contributo o il premio.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1962, n. 227.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad accettare un legato consistente nella somma di lire 1.000.000 disposto dalla defunta signorina Pierina Bonza, con testamento olografo del giugno 1956, depositato e pubblicato per atto a rogito dott. Emilio Ferrari, notaio in Magenta, in data 23 maggio 1960, n. 19230 di rep., n. 6485 di racc.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 228.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare, col beneficio d'inventario, una eredità.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal defunto sig. Bruno Papetti, con testamento olografo 18 marzo 1957, pubblicato e depositato per atto a rogito dott. Giorgio Basadonna di Milano, in data 5 ottobre 1960, n. 5427 di raccolta, n. 13697 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1961.

Pianta organica degli operai dello Stato nel Ministero delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerata la necessità di provvedere alla istituzione, nel Ministero delle partecipazioni statali, della pianta organica degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, del 30 giugno 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è stato determinato in trenta unità il contingente numerico degli operai giornalieri che l'Amministrazione era autorizzata ad assumere nell'esercizio 1960-1961, per le proprie esigenze impreviste ed indilazionabili;

Considerato che il Ministero delle partecipazioni statali, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 90/1961, non disponeva nè di salariati di ruolo, nè di salariati non di ruolo, e che, pertanto, occorre riferirsi solamente al contingente di operai giornalieri come sopra determinato, per stabilire il numero complessivo dei posti nell'istituenda tabella organica degli operai dello Stato per l'Amministrazione predetta;

Considerato che tale numero va diminuito di quattro unità, in quanto, queste, per effetto del disposto di cui all'art. 64 della citata legge n. 90/1961, saranno immesse nel personale impiegatizio non di ruolo;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita, a decorrere dal 29 marzo 1961, la tabella organica degli operai dello Stato, per il Ministero delle partecipazioni statali.

Il numero complessivo dei posti è stabilito in ventisei unità, classificate nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: specializzati (coefficiente 167), n. 2 (due);

b) seconda categoria: qualificati (coefficiente 157), n. 11 (undici);

c) terza categoria: comuni (coefficiente 151), n. 6 (sei);

d) quarta categoria: manovali (coefficiente 148), n. 7 (sette).

Totale, n. 26 (ventisei).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1961

GRONCHI

BO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 349. — BAIOCCHI

(2873)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962.
Istituzione della Borsa-merci di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Vista la deliberazione n. 823 del 1° dicembre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona propone che sia istituita la Borsa-merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' istituita la Borsa-merci di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1962

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1962
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 229

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1962.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio dei comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo di Roma in data 22 aprile 1961, n. 23, con la quale è stato proposto che il territorio dei comuni contermini di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano (Roma) venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, rispettivamente in data 28 giugno 1961, n. 28, 4 luglio 1961, n. 22, e 24 luglio 1961, n. 55;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio dei Comuni succitati non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio dei comuni contermini di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano (Roma) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio dei comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo « del Lago di Bracciano », con sede in Bracciano.

Il Prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1962, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'on. avv. Fulvio De Bacci, membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di cui trattasi in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato le proprie dimissioni con nota 16 febbraio 1962, in quanto impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Armando Gallo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'on. avvocato Fulvio De Bacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 196 relativo alla fornitura di mobili per scuole (Alto-Volta)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 28 del 17 aprile 1962 il bando di gara n. 196, relativo alla fornitura di mobili per scuola relativi a 50 scuole primarie a 3 aule. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo Sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 25.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate a « Direction des Services de l'Education Nationale, B.P. 55 » a Ouagadougou (Alto-Volta) prima della data di apertura che viene fissata al 9 giugno 1962, ore 9 locali negli uffici della « Direction des Services de l'Education Nationale » a Ouagadougou.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2751)

Bando di gara n. 197 relativo alla costruzione di un ponte stradale-ferroviario sul ramo morto del fiume Sanaga ad Edea (Camerun).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 27 del 17 aprile 1962 il bando di gara n. 197, relativo alla costruzione di un ponte stradale-ferroviario sul ramo morto del fiume Sanaga ad Edea (Camerun). Termine previsto per l'esecuzione: dovrà essere proposto dai concorrenti.

Le offerte dovranno essere inviate a Direction des Travaux Publics Service des Etudes (Secrétariat des marchés), B.P. 1056 a Yaoundé (Cameroun) od esservi depositate, contro ricevuta, entro le ore 11 locali del 31 luglio 1962. L'apertura delle offerte avverrà lo stesso giorno alle ore 15 locali, in seduta privata, a cura della Giuria appositamente incaricata.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2752)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale dell'Ente nazionale protezione animali di Torino ad accettare un legato

Decreto ministeriale n. 10.13515/10089.G.81 (72) in data 2 maggio 1962, con la quale la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, è autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000, disposto in suo favore dal defunto avv. Filippo Pellosio con testamento in data 14 luglio 1960, registrato a Torino - Ufficio atti pubblici il 2 maggio 1960 al n. 26074, volume 951.

(2870)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 39.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Sant'Agata Li Battiati (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Vizzini (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 44.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di Nicolosi (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Trani (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai senti dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Cassaro (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 373, l'Amministrazione comunale di Poggioreale (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Vittoria (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 117.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di San Miniato (Pisa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 372, l'Amministrazione comunale di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2782)

Autorizzazione al comune di Cefala Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Cefala Diana (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2783)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Prizzi (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2784)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 362, l'Amministrazione comunale di Bagheria (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 86.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2785)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Mistretta (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2787)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Furnari (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2788)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 363, l'Amministrazione comunale di Bompietro (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2786)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Falcone (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2789)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 57.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 14 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,65	620,71	620,65	620,58	620,62	620,63	620,65	620,65	620,70
$ Can.	572,25	572,10	572,50	572,125	571,50	573,87	572,125	573,90	573,85	574,15
Fr. Sv.	143,25	143,25	143,29	143,30	143,25	143,21	143,28	143,15	143,20	143,15
Kr. D.	90 —	90,01	89,98	90,02	90,05	90 —	89,995	90 —	90 —	90,02
Kr. N.	87,05	87,07	87,08	87,065	87 —	87,06	87,06	87,05	87,05	87,07
Kr. Sv.	120,55	120,57	120,62	120,605	120,55	120,58	120,58	120,60	120,60	120,58
Fol.	172,75	172,71	172,75	172,77	172,80	172,74	172,75	172,75	172,75	172,77
Fr. B.	12,485	12,48	12,4775	12,4775	12,48	12,48	12,4775	12,45	12,50	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,68	126,68	126,675	126,70	126,67	126,6625	126,65	126,65	126,67
Lst	1745,80	1746 —	1745,80	1745,95	1745,80	1745,54	1745,80	1745,70	1745,65	1745,80
Din. occ.	155,14	155,17	155,18	155,175	155,15	155,14	155,155	155,15	155,15	155,15
Scell. Austr.	24,055	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,75	21,77	21,80	21,785	21,80	21,78	21,77	21,78	21,75	21,77

Media dei titoli del 14 maggio 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	572,125
1 Franco svizzero	143,29
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	120,592
1 Fiorino olandese	172,76
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,669
1 Lira sterlina	1745,875
1 Marco germanico	155,165
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,777

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche nelle Scuole statali di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli Istituti e Scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1962 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche nelle Scuole statali di avviamento professionale per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento è di L. 50.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto quelle indicate come materie di cultura tecnica per le Scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione inferiore di 2° grado - Div. V - e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso, nonchè coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690 nel quinquennio antecedente all'anno 1962.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'Istituto, presso cui l'insegnante presta servizio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di un ispettore tecnico dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1961-62 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare della borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda e dell'istituzione.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o della istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda e nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 200.000, graverà sul capitolo 79 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Registro n. 26, foglio n. 334

(2876)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1961, registro n. 2, foglio n. 295, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che il dott. Pasquale Lopez, direttore di divisione, membro della detta Commissione esaminatrice, si trova nell'impossibilità, per sopraggiunta infermità, di continuare a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Pasquale Lopez con altro funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Il dott. Carlo De Giuli, direttore di divisione, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sostituzione del dott. Pasquale Lopez.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1962

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Registro n. 2, foglio n. 38. — MASSIMO

(2874)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.